

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, PESSI, MANCINO, MAMMUCARI, MARCHISIO,
BOCCASSI, BITOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1958

Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si propone all'esame del Parlamento ha per oggetto il diritto agli assegni familiari da parte di lavoratori che abbiano a carico il coniuge o i genitori.

Come è noto, il diritto in questione è condizionato alla misura dei redditi dei familiari suddetti, con particolare riguardo ai redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione.

Per l'articolo 4 della legge 22 aprile 1953, n. 391 *sub* articolo 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, i lavoratori hanno diritto agli assegni familiari per il coniuge e per i genitori quando il loro reddito derivante esclusivamente da trattamento di pensione: *a*) non superi lire 10.000 mensili nel caso di coniuge o di un solo genitore; *b*) non superi lire 15.000 mensili nel caso di due genitori.

Recentemente con legge n. 55 del 20 febbraio 1958 le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono state aumentate; anche le altre pensioni hanno subito dopo il 1953 alcuni aumenti, sia quelle degli

statali e degli enti locali che quelle dei Fondi speciali dell'Istituto suddetto. La revisione di questi trattamenti ha fatto seguito all'aumento del costo della vita, e quindi si è trattato in realtà più che altro di un provvedimento necessario a difendere il potere di acquisto delle pensioni, per modestissimo che esso sia nella grande maggioranza dei casi.

Se quindi all'aumento in gran parte nominale delle pensioni non si unisce una elevazione dei limiti di reddito sopra indicati, si avranno le seguenti inevitabili conseguenze: 1) molti pensionati perderanno gli assegni familiari in conseguenza dell'aumento delle pensioni, sicchè potrà anche darsi che la perdita sia superiore all'incremento del trattamento previdenziale; 2) i limiti di reddito fissati nel 1953 — non rivalutati in relazione all'aumentato costo della vita — pur rimanendo nominalmente immutati, in pratica si tradurranno, nell'attuale situazione, in condizioni maggiormente restrittive per il diritto agli assegni familiari e comporteranno l'esclusione di un maggior numero di aventi diritto.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sia quindi per i recenti aumenti delle pensioni e sia per l'incremento del costo della vita, i limiti di cui si tratta devono essere rifissati nelle misure proposte di lire 18.000 per il coniuge e un solo genitore, e di lire 22.000 per i due genitori.

L'esigenza di provvedere in tal senso è tanto sentita ed urgente che lo stesso Ministro del lavoro dopo l'approvazione della re-

cente legge n. 55 del 20 febbraio 1958 ha disposto in via provvisoria che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non tenesse conto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, degli aumenti da detta legge disposti. È quindi necessario che un provvedimento definitivo normalizzi la situazione nel senso indicato dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da pensione, a lire 18 mila mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 22.000 mensili per i due genitori, con decorrenza dal 1° gennaio 1958.